

PROPOSTA SULLA DEROGA ALL'OPZIONE DI CACCIA DEL CACCIATORE DEL VENETO

Dopo tanti anni che vede la nostra associazione impegnata affinché venga "eliminata" questa assurda scelta di caccia prevista dall'art. 12,c.5. l.n. 157/92 , finalmente alcuni consiglieri regionali più sensibili di altri alle nostre tematiche e problematiche venatorie, hanno proposto un emendamento di deroga a tal proposito, per modificare l'art. 14 della l.r. 50/93 .

Si allega proposta di emendamento presentato dai consiglieri regionali : **Berlato, Finco, Ciambetti e altri.**

A dimostrazione di quanto sopra, si ricorda per dovuta informazione e per memoria alcune nostre significative proposte di modifica della l.r.50/93 partendo dal 2012 ad oggi, in vista anche del nuovo PFVR, presentate nelle sedi preposte, ma spesso disattese, **tra queste, compare sempre in prima linea, la deroga all'opzione di caccia e la possibilità di una mobilità del cacciatore sul territorio.**

SINTESI DELLE RICHIESTE ANUU REGIONALE DAL 2012 AL 2016

ANNO 2012

Alcune delle Modifiche sostanziali della 50/93 da anni richieste e **disattese**

- "Eliminazione" della scelta di caccia (vedi Lombardia e Toscana)
- Un calendario venatorio e autorizzazione degli impianti di cattura con legge
- La possibilità di cacciare da appostamento anche con la neve.
- La mobilità del cacciatore sul territorio
- Una regolamentazione chiara sugli appostamenti (eliminazione delle distanze dalle AFV e dalle AATV)
- La possibilità di addestrare i cuccioloni fino ai 15 mesi a caccia chiusa



ANNO 2013

Modifiche della 50/93 da inserire nel nuovo P.F.V.R.

- “Eliminazione” della scelta di caccia (vedi Lombardia e Toscana)
“dare la possibilità al cacciatore di poter praticare per un numero di 10 giornate una caccia diversa da quella scelta”
- La rappresentatività negli A.T.C. e C.A. come previsto dall'art.14 c.10 della l.n. 157/92
- Togliere la distanza dei 250 degli appostamenti dai confini delle strutture private A.A.F.F.V.V. e dalle A.A.T.T.V.V. art 20 c 11
- Chiarezza sugli appostamenti ad uso venatorio
- **Reinserire l'Uso del natante in movimento per l'attività venatoria per il recupero dei feriti nel raggio dell'appostamento non solo nella zona lagunare (art 25 l.r.1 del 5-1-07)**
- **La mobilità del cacciatore sul territorio esclusivamente per l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria**

ANNO 2014

Modifiche della 50/93 da inserire nel nuovo P.F.V.R.

- “Eliminazione” della scelta di caccia (vedi Lombardia e Toscana)
“dare la possibilità al cacciatore di poter praticare per un numero di 10 giornate una caccia diversa da quella scelta”
- La rappresentatività negli A.T.C. e C.A. come previsto dall'art.14 c.10 della l.n. 157/92
- Chiarezza sugli appostamenti ad uso venatorio
- **Reinserire l'Uso del natante in movimento per l'attività venatoria per il recupero dei feriti nel raggio dell'appostamento non solo nella zona lagunare (art 25 l.r.1 del 5-1-07)**
- **La mobilità del cacciatore sul territorio esclusivamente per l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria**

ANNO 2015

Modifiche della 50/93 da inserire nel nuovo P.F.V.R.

- “Eliminazione” della scelta di caccia (vedi Lombardia e Toscana) “dare la possibilità al cacciatore di poter praticare per un numero di 10 giornate una caccia diversa da quella scelta”
- La rappresentatività negli A.T.C. e C.A. come previsto dall’art.14 c.10 della l.n. 157/92
- Chiarezza sugli appostamenti ad uso venatorio
- **Reinserimento dell’Uso del natante in movimento per l’attività venatoria per il recupero dei feriti nel raggio dell’appostamento non solo nella zona lagunare (art 25 l.r.1 del 5-1-07)**
- **La mobilità del cacciatore sul territorio esclusivamente per l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria**

Tutte inserite sul nuovo P.F.V.R e approvate dalla Giunta e fermo in IV Commissione.



MIGRATORISTI

Assemblea regionale del Veneto 15 marzo 2015

ANNO 2016

PROPOSTE MODIFICHE L.R. 50/93

Tra le più significative:

- **La caccia considerata come risorsa**
- **Istituzione di un Istituto Regionale faunistico**
- **Creazioni di stazioni ornitologiche (roccoli)**
- **Deroga opzione di caccia per 15 giornate.**
- **Mobilità in altri ATC alla sola migratoria (pacchetto di giornate 10)**
- **Caccia di selezione indipendentemente dall’opzione di caccia**
- **Controllo della fauna selvatica equiparato ad interventi di protezione civile.**



MIGRATORISTI

Assemblea regionale del Veneto 13 marzo 2016

**Proposte di modifica ANUUMIGRATORISTI VENETO
della l.r. 50/93 art. 14. C.1 sulla mobilità del cacciatore del Veneto
presentate in regione il 20 dicembre 2015**

1 bis. *Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'art.12, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n.157 può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini del Veneto in cui risulta iscritto.*

Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'art.12, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n.157 può esercitare, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, quindici giornate di caccia da appostamento fisso alla migratoria in tutti gli Ambiti territoriali di caccia ed in tutti i Comprensori alpini del Veneto, con esclusione del territorio lagunare vallivo, previo consenso scritto del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

1 ter. *La fruizione delle quindici giornate di cui al comma precedente non presuppone richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo, in capo al cacciatore, di cerchiare in modo indelebile, sul tesserino venatorio, ad inizio giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata di caccia in cui il cacciatore usufruisce delle giornate integrative di cui al comma precedente non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.*

1 quater. *Ogni cacciatore residente nel Veneto iscritto ad un Ambito territoriale di caccia del Veneto può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli Ambiti territoriali del Veneto, con esclusione del territorio lagunare vallivo, limitatamente alla caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, sulla base di criteri all'uopo approvati dalla Giunta Regionale.*

Come si può ben notare **che la deroga all'opzione di caccia e la mobilità del cacciatore sul territorio** è sempre stata **uno dei principali cavalli da battaglia della nostra associazione**, perciò ben venga questa iniziativa di miglioramento della l. r., **anche se altre nostre interessanti modifiche** già depositate nelle sedi opportune potrebbero essere prese nella dovuta considerazione a garanzia del diritto di ogni cacciatore del Veneto nel praticare **l'attività venatoria con il rispetto e la dignità che merita.**

Pertanto sarà dovere della nostra associazione a collaborare con le Istituzioni per questo e per altri eventuali emendamenti o proposte migliorative dell'ordinamento venatorio, indipendentemente dall'appartenenza, ma solo allo scopo di salvaguardare e migliorare l'attività venatoria nel Veneto.

Saranno poi i cacciatori che valuteranno chi ha lavorato seriamente per il solo bene della Caccia.

Un cordiale in bocca al lupo

La segreteria ANUUMigratoristi del Veneto